

LE LIMITAZIONI ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE DURANTE IL PERIODO NATALIZIO

Nuove disposizioni introdotte dal “Decreto Natale” limitano le attività economiche a seconda delle zone “rosse o arancioni”.

Informativa n. 79/2020

Riferimenti normativi D.L. n. 172/2020 del 18/12/2020 pubblicato in GU n. 313 del 18/12/2020



Come noto il Decreto Legge n. 172 del 18/12/2020, c.d. “Decreto Natale”, ha introdotto durante il **periodo natalizio dal 21/12/2020 al 6/01/2021** importanti limitazioni allo spostamento delle persone nell’ambito dell’intero territorio nazionale.

Nella presente informativa si intende analizzare le limitazioni introdotte alle attività economiche, distinguendo tra la cosiddetta “zona rossa” e “zona arancione”.

Nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale, si applicano alle attività economiche le misure della cosiddetta “zona rossa” di seguito riepilogate:

ZONA ROSSA
INTERO TERRITORIO NAZIONALE - 24/25/26/27/31 dicembre 2020 e 1/2/3/5/6 gennaio 2021
<ul style="list-style-type: none">– sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nel successivo <i>allegato</i>, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purchè sia consentito l'accesso alle sole predette attività;– sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici;– restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;– resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;– sono sospese le attività inerenti ai servizi alla persona, diverse da quelle individuate nel successivo <i>allegato</i>.

Nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano alle attività economiche le misure di contenimento della cosiddetta “zona arancione” di seguito riepilogate:

ZONA ARANCIONE
INTERO TERRITORIO NAZIONALE - 28/29/30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021
<ul style="list-style-type: none">– sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio;– resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;– restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Contributo a fondo perduto da destinare ai soggetti esercenti le attività dei servizi di ristorazione

Con la finalità di sostenere gli operatori dei servizi di ristorazione colpiti dalle nuove misure restrittive viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto, con uno stanziamento massimo di 455 milioni di euro per l'anno 2020 e di 190 milioni di euro per l'anno 2021, a favore di coloro che alla data del 19 Dicembre 2020 hanno la partita IVA attiva (il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020) e che hanno quale attività prevalente una di quelle riferite ai seguenti codici ATECO:

CODICE ATECO (56 - ATTIVITA' DEI SERVIZI DI RISTORAZIONE)
561011 - Ristorazione con somministrazione
561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 - Gelaterie e pasticcerie
561041 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 - Ristorazione ambulante
561050 - Ristorazione su treni e navi
562100 - Catering per eventi, banqueting
562910 - Mense
562920 - Catering continuativo su base contrattuale
563000 - Bar e altri esercizi simili senza cucina

Il contributo a fondo perduto verrà concesso esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al "Decreto Rilancio", erogato nel corso dell'estate del 2020 e che non abbiano restituito il predetto ristoro.

L'ammontare del contributo sarà pari al contributo già erogato in precedenza e verrà corrisposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate, mediante accredito diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato.

Non sarà pertanto necessaria la presentazione di alcuna richiesta.

Cordiali saluti.